



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO**

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Roberto Angioni, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza in data 14 gennaio 2025**, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **32158** del registro di Segreteria promosso da D.P. O. (C.F. OMISSIS), OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Gazzola del foro di Treviso (CF: GZZLCN65D22C111Z) e dall'Avv. Margherita Zanchin del foro di Padova (CF: ZNCMGH89E44B563W), elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Corso XXIX Aprile n. 13, 31033 Castelfranco Veneto (TV), (pec: lucianogazzola@pec.ordineavvocatitreviso.it)

***RICORRENTE***

**avverso**

**INPS**, (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - c.f.: 80078750587), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27Mo88U; pec avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov),

per procura alle liti a rogito del notaio Roberto Fantini del 23.01.2023, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, Santa Croce 929.

**RESISTENTE**

**LETTO** il ricorso introduttivo;

**ESAMINATI** gli atti e i documenti di causa;

**UDITI** all'odierna udienza, tenutasi con l'assistenza della Sig.ra Nicoletta Niero, l'Avv. Margherita Zanchin e l'Avv. Angelo Guadagnino per l'INPS.;

Premesso in

**FATTO**

1. Con ricorso del 9 settembre 2024, ritualmente notificato, il Sig. D.P. O., dopo aver premesso di esser titolare, quale ex dipendente delle poste italiane, della pensione anticipata c.d. "quota 100" n. OMISSIS Cat. OMISSIS - avendo anticipato la sua uscita dal lavoro prima del compimento dell'età pensionabile, raggiunta il 30.03.2024 - deduceva quanto segue:

- che in data 05.06.2024, l'INPS aveva comunicato di aver provveduto a ricalcolare il suo trattamento pensionistico per via della sua incumulabilità, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.L. 4/2019, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo percepiti negli anni 2023 e 2024;

- che secondo quanto comunicato dall'INPS, dalla violazione della già menzionata normativa sarebbe conseguito l'obbligo, oggi avversato, di restituire l'importo lordo complessivo di euro 29.752,80;

- che la pretesa dell'Istituto era da ritenersi illegittima, in quanto egli aveva percepito dall'Associazione sportiva dilettantistica U.S.D. CIMA PIAVE, con sede in Maserada sul Piave (TV), affiliata F.I.G.C., solo redditi di esiguo ammontare (euro 400,00 mensili) in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto "*l'incarico di Allenatore in Prima (Giovanissimi Provinciali Maschili)*", con la quale aveva assunto l'impegno di "*fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli*

*allenamenti e agli eventuali ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché per la stagione calcistica 2023/2024, alle manifestazioni ufficiali” a fronte di un compenso complessivo di euro 3.600,00;*

- che trattandosi di compenso sportivo di cui di cui all’art. 36, comma del D.lgs. 36/2023 e, in precedenza, di cui all’art. 67 del T.U.I.R., lo stesso - non costituendo nemmeno base imponibile fiscale in virtù del suo limitato ammontare - non poteva ritenersi incompatibile con la misura di “quota 100”, come anche evincibile dalla sua compatibilità con l’indennità di disoccupazione NASPI, evidenziandosi, altrimenti, la violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra soggetti titolari della prestazione di disoccupazione e quelli titolari della pensione quota 100;

- che, inoltre, al pari di quanto previsto per le indennità e i rimborsi espressamente indicati dalla circolare dell’INPS n. 117 del 09.08.2019, i compensi sportivi fino a euro 15.000,00 annui, non concorrendo a formare il reddito imponibile ai fini fiscali, non potevano di conseguenza ritenersi incompatibili con la pensione “quota 100”, tanto più che compensi inferiori ai 5.000,00 euro all’anno sono anche completamente esenti da contribuzione;

- che i compensi sportivi percepiti dal ricorrente (previsti in un totale di euro 3.200,00 per l’intera collaborazione) erano comunque di fatto parificabili ad un mero rimborso spese;

- che, ritenendosi indebito l’intero trattamento pensionistico percepito, risultava comunque anche evidente la sproporzione tra la sanzione irrogata dall’INPS al Sig. OMISSIS, avente ad oggetto l’intero anno di prestazione relativo al 2023 e i mesi di gennaio e febbraio 2024 per un ammontare complessivo di euro 29.752,80, a fronte della percezione di euro 2.000,00 di compensi sportivi; ciò in violazione del dato normativo dell’art. 14, comma 3 del D.L. 4/2019, il quale non prevede la decadenza dal trattamento pensionistico, come anche sarebbe interpretato da diversi precedenti giurisprudenziali richiamati nel ricorso introduttivo;

**2.** In considerazione di quanto sopra il ricorrente chiedeva all’instata Corte, previa sua sospensione, di annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o revocare e/o dichiarare

inefficace la comunicazione INPS di riliquidazione della pensione n. OMISSIS Cat. OMISSIS di cui era titolare, e per l'effetto, di accertarsi e dichiararsi il suo diritto alla restituzione delle somme eventualmente trattenute dall'INPS con conseguente condanna dell'Istituto alla loro restituzione.

Chiedeva altresì, in via subordinata, di ricalcolare il trattamento pensionistico per i soli mesi in cui si era verificata l'incumulabilità tra il compenso sportivo dilettantistico e la pensione "quota 100", ovvero per il solo periodo da ottobre 2023 a giugno 2024, con conseguente riduzione della somma richiesta a conguaglio con la comunicazione di riliquidazione del 05.06.2024.

**3.** Con memoria del 10 dicembre 2024 si costituiva in giudizio l'INPS, il quale contestava le avverse domande, chiedendone il rigetto.

Eccepiva in particolare, l'irrilevanza della circolare INPS n.117/2024 che disciplina l'indennità di disoccupazione NASPI e che non contempla il reddito sportivo tra quelli compatibili con "quota 100".

Veniva comunque dedotta la legittimità dell'operato dell'INPS il quale aveva dato applicazione all'art. 14, comma 3, del D.L. 4/2019, nella parte in cui prevede la non cumulabilità del trattamento "quota 100" con redditi da lavoro dipendente o autonomo con la sola eccezione dei redditi da lavoro autonomo occasionale contenuti entro il limite di euro 5.000,00, mentre il ricorrente aveva percepito, nell'anno 2023, euro 1.700,00 per un'attività di collaborazione coordinata e continuativa con la società "CIMAPIAVE" (qualifica 5.4.2.1.4.0 – Esercenti di attività sportive), determinando l'indebito delle rate di pensione percepite dall' 1.1.2023 al 29.2.2024.

Non vi era stata, medio tempore, alcuna attività di recupero degli importi intimati.

**4.** La causa, giungeva quindi per la decisione all'udienza odierna, nel corso della quale, come da separato verbale, l'Avv. Zanchin nell'interesse della parte ricorrente, richiamati i contenuti del ricorso introduttivo, insisteva nelle domande formulate e l'avv. Guadagnino nell'interesse dell'Istituto resistente confermava la richiesta di loro rigetto.

Considerato in

## **DIRITTO**

5. In via preliminare osserva il Giudice che il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori (dal momento che si instaura con ricorso non ammissibile se non in quanto l'Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente ovvero si sia formato il silenzio - rifiuto su un'istanza proposta dall'interessato ai sensi dell'art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento/silenzio contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè ha ad oggetto la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto.

L'attività del Giudice contabile, quindi, non è preordinata all'annullamento degli atti viziati adottati dall'Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio a valutarne l'illegittimità o a predeterminarne il futuro contenuto, ma è incentrata esclusivamente sull'accertamento di un diritto nell'ambito di un rapporto giuridico controverso.

Essa si sostanzia, pertanto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito questo Giudice è munito di giurisdizione esclusiva, estesa, in quanto tale, a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* della pensione (Corte dei conti, Sez. Sicilia n. 549/2022).

Conseguentemente, nel caso di specie, può costituire oggetto di accertamento da parte di questo Giudice soltanto l'esistenza o meno del diritto dell'INPS di procedere al ricalcolo del trattamento pensionistico del ricorrente in applicazione dell'art. 14, comma 3, del D.L. n.4/2019 e, eventualmente, in quale misura, con conseguente valutazione circa la legittimità dell'attività recuperatoria eventualmente intrapresa.

6. Ciò premesso, il ricorso è fondato, non sussistendo nel caso di specie i presupposti affinché l'INPS possa procedere al riconteggio del trattamento pensionistico del ricorrente a seguito della percezione di un compenso sportivo contenuto entro il limite di euro 5.000,00.

Tale conclusione si impone alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata del divieto di cumulo in questione e dei principi già affermati dalla Corte costituzionale, intervenuta in materia con la fondamentale sentenza n.234 del 24 novembre 2022.

7. Nello scrutinare la legittimità costituzionale del divieto di cui all'art.14, comma 3, del D.L. n.4/2019 - esaminando un'ipotesi in cui il percettore della misura denominata "quota 100" aveva cumulato il relativo trattamento con redditi da lavoro dipendente (di tipo intermittente senza obbligo di disponibilità), in misura inferiore ai 5.000,00 euro – La Corte costituzionale ha prima di tutto evidenziato che *“Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale”*.

Il Giudice delle leggi ha poi posto l'accento, per escludere qualsiasi disparità di trattamento, sulla disomogeneità della posizione del lavoratore dipendente - soggetto al potere di eterodirezione del datore di lavoro per ragioni connesse a ragioni organizzative proprie di quest'ultimo - rispetto al lavoratore autonomo occasionale, la cui prestazione è invece sottratta a qualunque vincolo di subordinazione.

La Corte costituzionale ha in conclusione chiarito che *“7.3 La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di*

*contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n.269 del 2003, come convertito).*

*Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame (sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto a iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale.*

*7.4.– In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a “quota 100”, ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2020, n. 32 del 2018 e n. 241 del 2016; ordinanza n.346 del 2004)”.*

**8.** Alla luce di tali criteri interpretativi mentre risulta assolutamente recessivo e non rilevante - se non in via indiretta, come si dirà - l'ammontare delle retribuzioni percepite (ben potendo un compenso anche irrisorio essere rilevante ai fini dell'applicabilità del divieto di cumulo qui in discussione, si veda proprio l'ipotesi presupposta dalla sentenza n.234/2022 della Corte costituzionale), occorre invece soffermarsi sulla natura del rapporto di collaborazione del ricorrente dovendosi tenere presente che la disposizione di cui all'art.14, comma 3, del D.L. n.4/2019, mira, da un lato, ad evitare la reimmissione del lavoratore sul mercato del lavoro dopo che ne sia (a questo punto, del tutto fittiziamente) fuoriuscito, e, dall'altro, ad evitare che la reimmissione nel mercato del lavoro, proprio in virtù della tipologia del rapporto di lavoro

in essere, si rifletta sul sistema previdenziale una volta che il rapporto previdenziale del lavoratore sia venuto a definizione con l'ammissione alla misura "quota 100".

**9.** Or bene, nel caso di specie il rapporto lavorativo del ricorrente è assolutamente peculiare, non solo per la tipologia lavorativa che mal si presta ad essere inquadrata integralmente tanto nel lavoro subordinato quanto nel lavoro autonomo (in quanto ascrivibile alla categoria della parasubordinazione, trattandosi di una collaborazione coordinata e continuativa), ma anche per la natura della prestazione che viene normativamente ricondotta al lavoro sportivo dilettantistico, oggetto di recente revisione da parte del legislatore con d.lgs. n.36/2021, come successivamente modificato ed integrato, anche alla stregua della sua indubbia rilevanza sociale.

Secondo la richiamata disciplina, definito il lavoro sportivo nei termini di cui all'art.26, comma 1, d.lgs. n.36/2021 quanto alle prestazioni offerte, viene previsto che *"Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell' articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile"* (art.25, comma 2), rimanendo altresì possibile per le associazioni e società sportive dilettantistiche e per gli altri soggetti operanti nel settore di *"avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente"* (art.26, comma 3 bis).

Con precipuo riferimento al lavoro sportivo nell'ambito del dilettantismo è l'art.28 del medesimo testo normativo a prevedere la presunzione che debba ascriversi alla categoria del lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando non supera le 24 ore settimanali, escluse le partecipazioni alle manifestazioni sportive, e le prestazioni siano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Per i redditi da lavoro sportivo dilettantistico fino all'ammontare di euro 15.000,00 è poi prevista l'esenzione dall'imposizione fiscale (art.36, comma 6).

Dal punto di vista fiscale, le modifiche introdotte dal D.lgs. n.36/2021 hanno determinato l'espunzione dei redditi da lavoro sportivo dall'elencazione dei redditi diversi di cui all'art.67 TUIR determinando la loro ricomprensione tra i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (salvo poi prevedersi il ritorno tra i redditi diversi, ai sensi dell'art.67, comma 1, lett. l del TUIR, dei soli compensi occasionali sportivi, a seguito dell'abrogazione dell'art.53, comma 2, lett. a) dello stesso TUIR ad opera del D.L. n. 71/2024).

**10.** Tracciati come sopra, in modo estremamente sintetico e solo ai fini che qui rilevano, i tratti peculiari della disciplina regolante i compensi sportivi dilettantistici, deve anzitutto considerarsi non utile ai fini della decisione della presente controversia la classificazione dei redditi operata a fini fiscali, in quanto settoriale e di fatto irrilevante ai fini della configurazione del rapporto lavorativo.

Al contempo anche le stesse definizioni classificatorie del d.lgs. n.36/2021 in ordine alla natura del rapporto di lavoro dilettantistico risultano dettate per estendere al lavoratore sportivo l'applicazione delle diverse tutele previste in favore dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi, in un'ottica di semplificazione e puntuale regolamentazione, che tocca anche, come visto, i profili fiscali e previdenziali ed anche quelli del rapporto con l'eventuale amministrazione di appartenenza per i lavoratori sportivi dipendenti pubblici (vedi art.25, comma 6, in ordine alle ipotesi in cui risulta necessario ottenere le prescritte autorizzazioni), mentre non si ritiene che da tale catalogazione del rapporto lavorativo possano discendere di per sé conseguenze applicative per rapportare il conseguente trattamento economico al trattamento pensionistico "quota 100".

Ciò che qui invece rileva, insomma, non è tanto definire la natura autonoma, dipendente o parasubordinata del rapporto lavorativo per determinarne poi le conseguenze applicative,

quanto piuttosto verificare se, inquadrato o meno il rapporto di lavoro in una di tali categorie, nell'ipotesi all'esame il rapporto lavorativo sportivo dilettantistico del ricorrente posseda o meno quei requisiti che secondo l'interpretazione prospettata dalla Corte Costituzionale impongono, in via autonoma, l'applicazione del divieto di cumulo di cui all'art.14, comma 3, del D.L. n.4/2019 per i percettori della pensione "quota 100", individuati nel reinserimento nel mercato del lavoro e nella conseguente incidenza sul sistema pensionistico e previdenziale.

**11.** Fatta tale premessa, ritiene il Giudice che alla luce delle caratteristiche del rapporto lavorativo ed anche considerata la necessità di tutela per ragioni sociali del peculiare sistema dello sport dilettantistico, non possa ritenersi che il ricorrente, attraverso la conclusione del contratto di collaborazione continuativa e coordinata con l'associazione sportiva, si sia reimmesso nel mercato del lavoro nei termini in cui ciò viene presupposto dalla normativa dell'art.14, comma 3 del D.lgs. 4/2019, cui l'INPS ha inteso dare applicazione, non avendo peraltro il medesimo rapporto prodotto alcun effetto a carico del sistema previdenziale.

Ed infatti la prestazione sportiva dilettantistica offerta presuppone l'iscrizione all'albo ed ai ruoli del settore tecnico della FIGC e lo svolgimento di un'attività di rilievo anche sociale che mal si presta, per la sua natura dilettantistica ed i suoi stessi connotati intrinseci, ad essere concepita come una stabile e soprattutto effettiva occupazione lavorativa. Essa viene svolta, secondo le stesse previsioni contrattuali, in assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e con le modalità del lavoro autonomo, ma al contempo (e pur attraverso uno svolgimento prolungato della prestazione), senza quelle caratteristiche di organizzazione e di continuità che connotano il rapporto di lavoro autonomo non occasionale (questo invece rilevante ai fini di cui si discute, per espressa menzione normativa), in quanto invece collegata alla tempistica della stagione sportiva di riferimento (campionato provinciale Giovanissimi) ed in un settore, quello dello sport dilettantistico, che anche per la sua funzione sociale e per la specificità delle attività ad esso connesse, mal si presta ad essere rigidamente riportato al mercato del lavoro.

Ciò tanto più nell'ambito delle condizioni del rapporto di collaborazione autonoma del ricorrente, la cui prestazione si svolge senza che si verifichino oneri di contribuzione previdenziale, in quanto il compenso è stabilito in misura inferiore ai 5.000,00 euro.

La natura del rapporto e la sua disciplina, escludono, cioè, il verificarsi di quelle condizioni (reimmissione effettiva nel mercato del lavoro ed effetti sul sistema previdenziale) che determinano, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata già espressa dalla Corte costituzionale, la legittima applicazione del divieto di cumulo di cui all'art.14, comma 3, del D.L. n.4/2019 come prospettato dalla Corte costituzionale.

**12.** Sotto altro punto di vista, occorre considerare che al momento dell'introduzione della misura di "quota 100" (allorquando, è bene ricordare, i redditi del lavoratore sportivo dilettantistico erano pacificamente considerati redditi diversi a fini TUIR) era proprio lo stesso limite di reddito di 5.000,00 euro ad escludere l'applicabilità della norma del divieto di cumulo nell'unica ipotesi contemplata espressamente dall'art.14 D.L. n.4/2019.

Or bene, se anche i compensi da lavoro sportivo percepiti dal ricorrente non possono certo equipararsi ad un rimborso spese, com'egli ha pure prospettato, e se anche la disciplina in materia di indennità di disoccupazione NASPI non può certamente trovare diretta applicazione al caso di specie, come correttamente ha osservato l'Istituto resistente, costituisce però importante dato interpretativo di supporto - unitamente al dato normativo interpretato nell'evoluzione della disciplina del lavoro sportivo - la circostanza che in termini ordinamentali la percezione di un reddito inferiore ai 5.000,00 euro a titolo di lavoro sportivo dilettantistico non determina la cessazione della percezione della relativa indennità, legata alla disoccupazione (vedi da ultimo, messaggio INPS n.2985/2024), atteso che, evidentemente, si presuppone, anche in quel caso, che, anche per limiti di reddito, il lavoratore non possa ritenersi effettivamente reinserito nel mercato del lavoro.

**12.** Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei termini della dichiarazione di non sussistenza dei presupposti previsti dalla legge affinché l'INPS possa procedere al recupero degli importi intimati con la propria comunicazione di riliquidazione della pensione n. OMISSIS Cat. OMISSIS, con conseguente condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme eventualmente trattenute per i titoli ivi indicati.

**13.** La decisione nel merito della vertenza rende superflua ogni pronuncia sulla domanda cautelare.

**14.** Le spese legali, stante la novità della questione e la natura interpretativa della pronuncia, oltre che per la tendenziale gratuità dei giudizi pensionistici, sono compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 C.G.C., definitivamente pronunciando:

Accoglie il ricorso come in motivazione e dichiara l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge affinché l'INPS possa procedere al recupero degli importi intimati con la propria comunicazione di riliquidazione della pensione n. OMISSIS Cat. OMISSIS, con conseguente condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme eventualmente trattenute per i titoli ivi indicati.

Non è luogo a provvedere sull'istanza cautelare.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

*(f.to digitalmente)*

Consigliere Roberto Angioni

Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2025

Il Funzionario preposto

*(f.to digitalmente)*

Nadia Tonolo